



COMUNE DI MONTEROTONDO

Provincia di Roma

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

Servizio Ambiente e Igiene Urbana

Piazza Angelo Frammartino n.4 – 00015 Monterotondo (Roma)

Raccolta differenziata porta a porta, servizio di trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti biodegradabili nel comune di Monterotondo (codice CER 20.01.08) periodo dal 01/12/2019 al 30/11/2020 - ex articolo 192 del D. Lgs. n. 267 18 agosto 2001, e art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. Indizione di Gara d'appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma a) e dell'art. 60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, qualunque sia la percentuale di frazione estranea in essa presente Codice CIG: 80547638B2

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**IL RESPONSABILE DELLA P.O. SERVIZIO
AMBIENTE E IGIENE URBANA**

Geom. Vincenzo Bellucci

**IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
GOVERNO DEL TERRITORIO**

Arch. Luca Lozzi

Monterotondo, lì

Atto approvato con Determinazione Dirigenziale n. del



Art. 1
Decrizione dell'appalto

L'appalto ha per oggetto "servizio di trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti biodegradabili nel comune di Monterotondo (codice CER 20.01.08) periodo dal 01/12/2019 al 30/11/2020 - ex articolo 192 del D. Lgs. n. 267 18 agosto 2001, e art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. Indizione di Gara d'appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma a) e dell'art. 60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, qualunque sia la percentuale di frazione estranea.

La Ditta appaltatrice dovrà effettuare il servizio ritirando il materiale presso l'Ecocentro Comunale dove questo viene conferito dall'Azienda Pluriservizi Monterotondo (APM), che verrà conservato in appositi contenitori forniti dalla Ditta che si aggiudicherà l'appalto, trasferendolo successivamente in impianti idonei, rimettendo i relativi FIR per ogni carico effettuato all'Azienda Pluriservizi Monterotondo, che li rimetterà a Questo Ente.

I quantitativi annuali dei rifiuti da smaltire, indicati e non vincolanti, sono stimati come da tabella sotto riportata, e possono essere soggetti a variazione:

CER	Descrizione	Quantitativi anno 2019		Note
		Mese di riferim.	Tonnellate	
20.01.08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	gennaio	121,80	porta a porta parziale
		febbraio	108,82	
		marzo	118,52	
		aprile	151,82	inizio porta a porta intero territorio
		maggio	200,39	
		giugno	237,82	
		luglio	220,15	
		agosto	248,03	
		settembre fino al 23	221,74	
		Quantitativo raccolto medio intero territorio mesi nove	180,92	

Il quantitativo della raccolta medio mensile stimato, deve essere incrementato di circa 90,00 tonnellate, per l'inserimento dell'ultima zona relativa al centro storico, quindi da smaltire complessivamente:

$$270,00 \times 12 = \text{tonnellate } 3.240,00$$

Tali quantitativi sono stimati e non vincolanti, nel caso vari il tonnellaggio stimato a base di gara, sia in aumento che in riduzione, max 1/5, l'appaltatore non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti della stazione appaltante.

Nel corso di validità del contratto, non sarà consentito l'utilizzo di impianti diversi da quelli indicati in sede di offerta, salvo motivi di forza maggiore. Qualora fosse necessario modificare l'impianto di destinazione finale, la sostituzione dovrà essere autorizzata dalla stazione appaltante e non dovrà comportare oneri aggiuntivi.

Il costo offerto a tonnellata deve considerarsi onnicomprensivo di tutte le attività logistiche ed operative per il trasporto, lo smaltimento e conferimento presso idoneo impianto autorizzato.



Art. 2 **Durata del servizio**

Il contratto avrà la durata di mesi 12 (dodici) dalla data di stipula del contratto di servizio, (o dalla consegna del servizio effettuata in via d'urgenza, se anteriore).

Il servizio ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., per motivi di urgenza può essere attivato prima della stipula del contratto, con conseguente anticipazione e redazione di apposito verbale di consegna/inizio del servizio, nei modi e alle condizioni previste dalla vigente normativa.

Qualora allo scadere del presente appalto, ai sensi dell'art.106 comma 11, non siano state completate le fasi di aggiudicazione della nuova gara di appalto e conseguente affidamento del servizio, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire l'espletamento del servizio fino alla data di assunzione da parte della nuova subentrante, e comunque non oltre 6 (sei) mesi dalla scadenza. durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel relativo appalto.

Si precisa che le quantità di rifiuti conferiti potranno diminuire o aumentare, in relazione alla eventuale diminuzione o aumento dei quantitativi della raccolta porta a porta nel Comune di Monterotondo.

Art. 3 **Modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia**

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento od una diminuzione delle prestazioni, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni previste nel contratto, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto (art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). In questo caso sarà pagato all'appaltatore il prezzo delle opere, dei lavori o delle forniture eseguite, a termini di contratto, e non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il contratto potrà altresì essere oggetto di modifica per prestazioni supplementari che si dovessero rendere necessarie e non erano incluse nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici nonché comporti per l'amministrazione notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, purché l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale (art. 106, commi 1 lett. b e 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 511 della legge 208 del 28 dicembre 2015.

Art. 4 **Disciplina normativa dell'appalto**

I rapporti tra la stazione appaltante e il contraente aggiudicatario della presente gara d'appalto sono regolati:

- Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. – Codice degli Appalti;
- Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato;
- Disposizioni del presente capitolato speciale d'oneri e relativi allegati;
- Disposizioni del bando di gara;



- Codice Civile e delle altre disposizioni normative in materia di contratti e diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti precedentemente richiamate;
- Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Decreto Ministeriale n. 148 del 1° aprile 1998 - Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997.

Art. 5

Importo a base di gara e Criteri di aggiudicazione

L'importo complessivo stimato dell'appalto in oggetto è pari a Euro 648.000,00 (seicentoquarantottomila/00) per 12 mesi, relativo al servizio per l'intero periodo contrattuale, oltre possibili proroghe del quinto d'obbligo, laddove la stazione appaltante lo ritenesse necessario, oltre ad IVA come per legge.

Il valore è stato ricavato prendendo in riferimento il flusso medio dell'anno 2019, tenendo in considerazione che si sta procedendo al passaggio al 100% del porta a porta.

Questo potrà comportare un conferimento massimo stimato presunto di 3.240,00 ton./anno che moltiplicato per il costo per lo smaltimento e conferimento di 150,00 Euro/ton. (centocinquanta/00), corrispondente al prezzo che si ottiene dalle rivalutazioni attuali ed una somma stimata di 50,00 Euro/ton. (cinquanta/00) per il possibile carico e trasporto si avrà una spesa complessiva di 200,00 Euro/ton. (duecento/00). Qualsiasi variazione nel corso della durata contrattuale, rispetto al costo dello smaltimento e conferimento o per il costo di carico e trasporto, non potrà incidere sull'importo complessivo di 200 euro/tonnellata, che rimane fisso ed invariabile (prezzo a base d'asta al lordo del ribasso).

Considerato che si prevedono 3.240,00 tonn/anno e con un costo di 200,00 Euro/ton. si ottiene una somma di Euro annua di Euro 648.000,00 oltre IVA. quale base di gara.

La Ditta appaltatrice per il mancato raggiungimento dei quantitativi riportati non potrà rivendicare alcun diritto di riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell'Ente appaltante.

Il servizio sarà aggiudicato al prezzo più basso, ai sensi del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. comprensivo di trasporto, smaltimento e conferimento.

Il valore del prezzo tonnellata messo a base d'asta tiene conto dell'incidenza di tutti i costi dal conferimento alla luce delle caratteristiche del servizio svolto dall'Azienda Pluriservizi Monterotondo (A.P.M), che procede alla raccolta e stoccaggio dei materiali presso l'Ecocentro Comunale gestito dalla medesima.

L'importo contrattuale sarà quello risultante dall'offerta economica di ribasso sul prezzo a base di gara formulato dall'aggiudicatario in sede di gara, moltiplicato per il quantitativo di rifiuto presunto annuo di 3.240,00 ton./anno.



Il prezzo unitario /ton. posto a base di gara è di 200,00 Euro/ton. (comprensivo di trasporto).

Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate.

Art. 6

Caratteristiche del servizio pubblico dell'appalto e obblighi di continuità

I servizi contemplati nel presente Capitolato costituiscono attività di pubblico interesse così come disposto dall'art. 178 del D.Lgs.152 del 3 aprile 2006, "*norme in materia ambientale*".

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, la Ditta appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 146 del 12 giugno 1990 e s.m.i. per l'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali attivando le indifferibili procedure..

Non sono considerati causa di forza maggiore e di conseguenza saranno sanzionati ai sensi del presente capitolato, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 48 ore successive dello stesso.

Art. 7

Modalità di esecuzione del servizio

L'impianto che può ricevere il rifiuto organico devono essere autorizzato per lo specifico codice CER 20.01.08 con le seguenti modalità alternative:

- Autorizzazione semplificata art. 216 del D.Lgs.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- Autorizzazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13 marzo 2013 - Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- Autorizzazione Ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata ai sensi del D.Lgs.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i..

È possibile secondo le esigenze dell'Amministrazione Comunale, che si effettui il servizio anche durante giorni festivi (anche nel caso di festività infrasettimanali), pertanto l'appaltatore dovrà rendere disponibile l'impianto, previa comunicazione anche verbale resa in tempi congrui per l'organizzazione del servizio.

Si dovrà garantire tutti i giorni infrasettimanali ad eccezione delle domeniche, del 1° gennaio, del 1° maggio, del 15 agosto, del 25 dicembre.

Ogni conferimento, a cura e spesa dell'appaltatore, dovrà essere accompagnato da idoneo documento come previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti (formulario



identificativo del rifiuto) ed al momento dell'accesso all'impianto di destinazione finale dovrà essere registrato tramite pesatura. La copia di tale documento firmato e vidimato dall'impianto finale per accettazione (completo di pesatura) dovrà essere trasmesso all'Azienda Pluriservizi Monterotondo per la verifica e il suo inoltro a Questo Ente.

La ditta appaltatrice dovrà garantire il possesso delle autorizzazioni dell'impianto e le categorie di iscrizione all'Albo richieste.

L'aggiudicataria relativamente all'esecuzione del servizio dovrà assolvere ai seguenti obblighi:

- provvedere alla pesata di ciascun carico, sia in entrata (tara) che in uscita (lordo);
- riconsegnare entro i tre giorni successivi all'Ufficio Tecnico dell'Azienda Pluriservizi Monterotondo il formulario di identificazione dei rifiuti controfirmato per accettazione rilasciato dall'impianto, (dove dovrà essere indicata l'ora e giorno dello scarico, timbro e firma del gestore dell'impianto), anche a mezzo PEC o per e-mail; la mancata e/o tardiva riconsegna del documento, completo in ogni sua parte comporterà, fermo restando le conseguenze e le responsabilità comunque derivanti per l'inosservanza di norme di legge contrattuali, l'esclusione dalla contabilizzazione e dalla possibilità di fatturazione e quindi dal pagamento anche in acconto, del rifiuto prelevato per conto del Comune di Monterotondo;
- espletare il servizio rispettando tutte le norme vigenti in materia di trattamento e recupero rifiuti (D.Lgs.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i); il Comune di Monterotondo declina ogni responsabilità civile e penale qualora i rifiuti non vengano trasportati e smaltiti secondo le norme di legge;
- mantenere per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per l'esecuzione dello stesso ancorché derivanti da norme intervenute successivamente all'affidamento;
- fermo restando quanto sopra, in caso di gravi ovvero ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'Ente ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art.8

Criteri minimi ambientali

Tutte le attività inerenti il servizio di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, dovranno essere svolte nel rispetto dei criteri ambientali minimi previsti dal D.M. Ambientale del 13 febbraio 2014 e di ogni altra normativa vigente in materia.

In particolare (punto 4.2 del D.M.) i concorrenti dovranno "disporre di personale con le competenze tecniche necessarie ad effettuare correttamente il servizio riducendone gli impatti ambientali. In particolare, il personale dedicato alla realizzazione del servizio, in relazione agli specifici ruoli, deve essere specificatamente formato in merito a:

- normativa pertinente;
- elementi di pericolosità dei rifiuti e di rischio per la salute e l'ambiente;
- corrette modalità di conservazione dei documenti;
- metodo di acquisizione e gestione dati;
- conduzione delle macchine altresì avere la capacità di eseguire il contratto con il minor impatto possibile sull'ambiente attuando misure di gestione ambientale conformi ad uno schema riconosciuto in sede internazionale (come il Regolamento CE 1221/2009EMAS, la norma 14001 o equivalente).



Art.9

Obblighi e responsabilità della Ditta aggiudicataria

La Ditta appaltatrice del servizio:

1. deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso;
2. è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto;
3. è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto;
4. nell'ipotesi in cui, nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo all'impresa appaltatrice, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la stazione appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura;
5. dovrà svolgere quanto indicato nel presente capitolato assicurando gli standard di qualità e rispetto dell'ambiente previsti dalla normativa vigente;
6. dovrà garantire il conferimento presso l'impianto individuato nell'offerta, essenzialmente tutti i giorni tranne che: le domeniche se non richieste espressamente, il *1° gennaio, il 1° maggio, il 15 agosto e il 25 dicembre*;
7. ogni conferimento, dovrà essere accompagnato da idoneo documento come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti (formulario di identificazione rifiuto), dovrà essere puntualmente riportato sulla copia del formulario (documento di trasporto) ed al momento dell'accesso all'impianto di destinazione finale dovrà essere registrato tramite pesatura di verifica. La fotocopia di tale documento timbrato e firmato per accettazione dall'impianto di destinazione finale e completo di indicazione relativa al peso registrato, dovrà essere trasmesso All'Azienda Pluriservizi Monterotondo entro tre giorni dalla data di conferimento tramite posta elettronica certificata, che lo rimetterà al Servizio Ambiente ed Igiene Urbana del Comune di Monterotondo con cadenza bimestrale oltre ad un report generale sulla gestione effettuata, con i dati sulle quantità conferite, e quant'altro ritenuto utile per una corretta informazione.

Art. 10

Condizioni per la quantificazione del rifiuto

Ai fini della quantificazione del rifiuto e dei relativi pagamenti sarà preso in considerazione il peso rilevato a destino purché non eccedente il 3,00 % dal peso netto rilevato da APM, in caso di pesate eccedenti alla quota del 3,00 % rispetto il peso di APM, sarà considerato come peso valido ai fini della quantificazione e fatturazione il peso rilevato dall'Azienda Pluriservizi Monterotondo del Comune di Monterotondo.

Eventuali interruzioni o sospensioni del conferimento presso l'impianto, indipendentemente dalla causa, non daranno alla ditta appaltatrice alcun diritto a compensi ed indennizzi suppletivi od integrativi di sorta.



La ditta appaltatrice svolgerà le operazioni per il conferimento dei rifiuti nel rispetto della normativa in vigore e secondo le prescrizioni autorizzative.

Art. 11

Tracciabilità dei flussi finanziari

In base alla vigente normativa "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, dell'art.3 della citata legge, alle commesse pubbliche. Devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e, salvo quanto previsto al comma 3, dell'art.3 della citata legge, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. ("obbligo di tracciabilità") o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la Ditta affidataria è tenuta ad indicare sia sugli eventuali rapporti sia sulle fatture ed in qualsiasi altro strumento di pagamento il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'ANAC su richiesta della stazione appaltante.

Gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai sensi dell'art.3 comma 8 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., la Ditta appaltatrice assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Si fa rimando per tutto quanto qui non riportato alla suddetta legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., nonché ad ogni altra norma che abbia eventualmente anche a sopravvenire, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 12

Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento

Il pagamento del corrispettivo del servizio avverrà ai sensi della normativa vigente. Le spettanze a favore della Ditta appaltatrice verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. n.40 del 10 gennaio 2008 sulle "Modalità di attuazione dell'art.48 bis del DPR n. 602 del 29 settembre 1973, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni", sarà effettuato a 60 giorni tramite bonifico bancario data originale fattura fine mese, con allegato il cartaceo dei formulari.



Trattandosi di appalto a misura sarà pagato esclusivamente il servizio effettivamente prestato.

Per l'esecuzione del servizio la Ditta aggiudicataria sarà pagato un corrispettivo mensile posticipato pari al prodotto del quantitativo mensile (tonn.) di rifiuto smaltito per il corrispondente importo unitario (Euro/tonn.) di aggiudicazione.

L'effettuazione dei pagamenti resta subordinata all'invio della fattura mensile del servizio espletato, nonché comunicazione dell'elenco pesi e dei formulari relativi al mese di riferimento, dette quantità dovranno essere verificate e certificate dall'Azienda Pluriservizi Monterotondo.

La fatturazione delle prestazioni effettuate dalla Ditta appaltatrice sarà effettuata al Comune di Monterotondo Piazza Angelo Frammartino n.4 00015 Monterotondo (RM) - per l'emissione delle fatture il codice amministrazione è JZE8X.

Con il pagamento del corrispettivo la Ditta appaltatrice si intende compensata, da parte del Comune, di qualsiasi spesa ed onere inerente lo svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato speciale di appalto, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Resta inteso che l'Ente applicherà lo split payment come da disposizioni di legge In caso di ritardata consegna del 4° esemplare originale anche di un solo formulario relativo a ciascuna fattura.

Il Comune di Monterotondo, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

Il corrispettivo sarà pagato dal Comune alla Ditta appaltatrice in rate mensili posticipate entro sessanta giorni fine mese da quello di presentazione della relativa fattura telematica, (dietro consegna certificazione e verifica di congruità da parte dell'APM), della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. E' facoltà dell'appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Il pagamento è subordinato oltre a quanto sopra riportato:

- all'acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) da cui risulti la regolarità contributiva della Ditta appaltatrice;
- all'insussistenza di inadempimenti da parte della Ditta appaltatrice dell'obbligo di versamento a seguito di notifica di cartelle esattoriali accertati da Equitalia Servizi ex art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 "*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*" e del D.M. n.40 del 18 gennaio 2008, "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni".

Nel caso di ritardato pagamento:

- resto fermo quanto previsto dal Decreto Legislativo 231 del 9 ottobre 2002, "*Attuazione della direttiva 2000/135/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*".



- L'eventuale ritardato pagamento da parte del Comune delle rate del corrispettivo di appalto, non farà sorgere in capo all'appaltatore il diritto di abbandono o di riduzione parziale dei servizi, sotto pena della risoluzione del contratto, con tutti i danni conseguenti.

Le penalità applicate in caso di disservizi saranno stornate mediante nota d'accredito dalla fattura relativa ai servizi prestati nel periodo in cui i disservizi si sono verificati.

Non si darà seguito alla richiesta di pagamento di quei servizi che, dalle indagini ed analisi esterne effettuate dal Comune, risulteranno non svolti.

Non sarà corrisposta alcuna anticipazione del corrispettivo.

Non è configurabile l'inadempimento né la mora del Comune, qualora questo non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo contrattuale alla scadenza contrattuale per non essere stato ancora completato per ragioni imputabili esclusivamente alla Ditta aggiudicataria il procedimento contabile che porta all'emissione dei mandati di pagamento.

Il contratto di appalto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui (per inadempimento della Ditta appaltatrice) le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane Spa. L'appaltatore si obbliga ad inserire, a pena di nullità assoluta, in tutti i contratti da sottoscrivere "a valle" con i suoi subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi, ai sensi del comma 9 dell'art.3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'impegno a seguire gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136 del 13 agosto 2010 s.m.i. e la loro sottoposizione alla clausola risolutiva espressa ex art.1456 e.e. da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane Spa.

La Ditta appaltatrice si obbliga a comunicare gli estremi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dall'accensione e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi (comma 7 art. 3, della Legge 136 del 13 agosto 2010 s.m.i.).

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, devono essere tempestivamente notificate dalla Ditta aggiudicataria al Comune di Monterotondo, il quale, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

Il prezzo di aggiudicazione della fornitura si intende fisso e invariabile e non può essere oggetto di richiesta di variazione in aumento, con ciò espressamente derogando all'art. 1664 Codice Civile "Onerosità o difficoltà dell'esecuzione".

Art.13 **Clausole e penali**

E' prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione del servizio e per inadempimento contrattuale.

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, trattandosi di un pubblico servizio che non può essere sospeso, ferma restando la facoltà di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, l'appaltatore, ha l'obbligo di ovviare immediatamente all'infrazione contestata; ed al pagamento degli eventuali maggiori danni.



Verificandosi deficienze od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'appaltatore regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, l'Ente avrà la facoltà di rivolgersi ad alta impresa del settore e fare eseguire d'ufficio a spese dell'appaltatore, i lavori necessari per il regolare adempimento dei servizi.

Per ogni penalità rilevata, compresi i tempi di conferimento e l'apertura dell'impianto verrà effettuata una sanzione amministrativa pari allo 0,05% dell'importo aggiudicato per la prima contestazione; allo 0,1 % per la seconda contestazione e allo 0,5 % per la terza contestazione e successive fino ad un massimo all'1 % dell'importo contrattuale, da trattenere direttamente dal pagamento della prima fattura utile;

Nel corso dell'anno un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'esecutore del contratto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec-mail e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; ove questi non siano sufficienti, il responsabile procederà all'incameramento, parziale o integrale, della cauzione.

Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte, che possono produrre pertanto risoluzione del contratto.

Art. 14

Verifiche e controlli

Si provvederà ad effettuare le dovute verifiche sull'esatta osservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi derivanti dal contratto e dal presente capitolato, ed effettuando se ritenuto utile visite alla struttura di conferimento.

I controlli, non sono soggetti a preavviso, permetteranno di verificare la rispondenza qualitativa del servizio oltre al rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

I controlli avverranno in contraddittorio con il personale della Ditta appaltatrice ed ogni rilievo sarà contestato per iscritto; per la funzionalità dei controlli l'aggiudicatario è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria.

Art. 15

Recesso unilaterale del contratto

L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo dei servizi e delle forniture non eseguite (art 109, comma 1 D.Lgs. 50 del 18 aprile 2006 e s.m.i.,)

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi e forniture eseguite (art 109, comma 2, D.Lgs. 50 del 18 aprile 2006 e s.m.i.).

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o le forniture e ne verifica la regolarità (art. 109,



comma 3, D.Lgs. 50 del 18 aprile 2006 e s.m.i.).

Art. 16
Risoluzione del contratto

1. L'amministrazione, fatto salvo quanto previsto ai commi 1,2 e 4 dell'art. 107 D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i, può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i sono state superate le soglie di cui al comma 7 dell'art 106 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i; o siano state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
 - c) La Ditta aggiudicataria si è trovata, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80 , comma 1 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto (per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere esclusa a norma dell'art 136, comma 1, secondo e terzo periodo del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.
 - d) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, (per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i);
 - e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i (*art. 108 comma 1* del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i).
 - f) la variazione della localizzazione dell'impianto di conferimento nella regione di appartenenza (Lazio);
2. La stazione appaltante deve risolvere il contratto (art 108, comma 2, D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i), durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:
 - a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice



delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art.108, cit., commi 3 e seguenti.

Art. 17

Vicende soggettive del contratto

In caso di morte del prestatore, per impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 187 dell'11 maggio 1991, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.

Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 575 del 31 maggio 1965, e s.m.i..

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 59 del 31 gennaio 1992, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 223 del 23 luglio 1991.

Art. 18

Proroga del contratto

Prima della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto nella misura strettamente necessaria per l'espletamento delle procedure di gara (art. 106, comma 11, D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.).

Art. 19

Personale

La Ditta appaltatrice relativamente al personale che effettuerà il servizio affidato



(compreso il personale dell'impianto di smaltimento), dovrà utilizzare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori, incaricati di effettuare il servizio oggetto dell'appalto, comunicando al Comune di Monterotondo gestore dei servizi di igiene urbana, prima dell'inizio del servizio, i dati anagrafici degli stessi, l'inquadramento ed il relativo numero di iscrizione all'INPS/INAIL, avendo cura di comunicare, entro 15 giorni dal manifestarsi della causa, tutte le eventuali successive variazioni.

Il personale destinato al servizio dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza delle prestazioni da eseguire.

Tutti i dipendenti sono tenuti ad osservare i piani di sicurezza predisposti dall'Appaltatore e le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione o previste nell'impianto di smaltimento.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per la Ditta appaltatrice responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti, nonché causa di risoluzione del contratto di appalto se, nonostante diffida scritta, l'Appaltatore non provvederà in merito.

Oltre a quelli previsti nel presente Capitolato, l'Appaltatore è tenuto:

- ad osservare integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico-normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;
- ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- a depositare, prima dell'inizio dell'appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori (Documento di valutazione dei rischi e POS).
- al rispetto delle norme di sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

I Contratti collettivi di lavoro e norme dovranno essere rispettati anche nei confronti dei soci delle cooperative.

I relativi controlli potranno essere fatti dal Comune di Monterotondo in ogni momento. La Ditta appaltatrice potrà ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del presente appalto rivolgendosi agli uffici I.N.P.S. e I.N.A.I.L. (D.U.R.C.);

Art. 20
Autorizzazioni

L'Appaltatore è tenuto ad informare immediatamente il Comune di Monterotondo di eventuali sospensioni, revoche o limitazione delle prescritte autorizzazioni, regionali o nazionali, comminate a suo carico o all'impianto dove vengono conferiti i rifiuti.

Resta inteso che la sospensione, la revoca o la limitazione delle autorizzazioni necessarie per svolgere il servizio, sarà causa di immediata risoluzione del contratto di appalto, rimanendo a carico della Ditta appaltatrice il risarcimento di tutti i danni eventualmente derivati al Comune di Monterotondo ed ai terzi, nonché ogni responsabilità conseguente alla mancata notifica della situazione.



Art. 21

Divieto interruzione del servizio

Stante la peculiarità del servizio di che trattasi, al quale deve essere assicurata continuità, la Ditta appaltatrice ha l'obbligo di non dare luogo all'interruzione dello stesso per nessun motivo, salvo quelli dovuti a forza maggiore. In difetto, si darà luogo alla risoluzione contrattuale in danno, con incameramento sia della cauzione definitiva sia di ogni compenso non ancora liquidato all'appaltatore, salvo gli eventuali maggiori danni subiti dalla amministrazione comunale.

Il servizio non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere opportunamente documentati.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, la Ditta appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 146 del 15 giugno 1990, per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali e non saranno considerati causa di forza maggiore e di conseguenza saranno sanzionabili, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Affidatario quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 22

Cessione dei crediti

Le disposizioni di cui alla legge 52 del 21 febbraio 1991, sono estese ai crediti verso l'Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione medesima.

La cessione di crediti è efficace e opponibile all'Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso, l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 23

Divieto di cessione del contratto e subappalto

Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nel presente Capitolato.

Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

Non è consentito con il subappalto la modifica della destinazione del rifiuto (impianto di conferimento).

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto i servizi e le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purchè:



- a) tale facoltà sia prevista dal bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni (art.105, comma 4, lettera a) D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i);
- b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare (art.105, comma 4, lettera b) D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i);
- e) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art 80 D.Lgs D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i (art 105 comma 4 lettera c) D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i);

Si applicano le disposizioni di cui all'art.105, cit., commi 7 e seguenti.

Art. 24 **Responsabilità dell'appaltatore**

La Ditta appaltatrice è responsabile verso il Comune di Monterotondo del perfetto andamento e svolgimento del servizio assunto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del Comune e della disciplina dei propri dipendenti.

La Ditta appaltatrice dovrà essere disponibile a fornire ogni informazione di carattere amministrativo, economico -finanziario sui diversi servizi espletati che fossero necessarie al Comune di Monterotondo, ivi compreso ogni dato necessario per la compilazione del M.U.D. (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) e per la predisposizione della tariffa secondo quanto disposto dalla legge.

"Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

Eventuali sanzioni amministrative comminate al Comune di Monterotondo a seguito di mancanze e/o errori nelle comunicazioni della Ditta appaltatrice, saranno addebitate alla Ditta appaltatrice stessa, che sarà pertanto da ritenersi unico responsabile di quanto prima.

La Ditta appaltatrice dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti.

Nell'esecuzione del servizio le imprese sono obbligate ad applicare integralmente nei confronti dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento attualmente in vigore e le leggi in materia.

Tutti gli obblighi e gli oneri inerenti il personale dipendente e gli strumenti a loro disposizione, cioè assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali ecc., sono a carico dell'impresa fornitrice, la quale ne è la sola responsabile.

Art. 25 **Obblighi dell'appaltatore in materia di sicurezza e polizza assicurativa RCT**

Nel rispetto degli impegni assunti dal Comune di Monterotondo e dall'Azienda Pluriservizi di Monterotondo, ormai da anni, danno particolare attenzione nell'erogazione dei propri servizi, al rispetto degli aspetti di natura ambientale o legati alla sicurezza e salute dei propri lavoratori.



Un proprio controllo interno di qualità garantisce la corretta esecuzione dei servizi svolti. Al fine di estendere e uniformare tale tipo di controllo anche alle attività svolte tramite terzi, si fa presente che nel corso dell'affidamento dell'appalto potranno essere allestiti degli *audit ispettivi* che consentiranno di monitorare la prestazione della ditta aggiudicataria anche dal punto di vista ambientale, della sicurezza e salute degli addetti impiegati.

Periodicamente l'aggiudicatario dovrà far effettuare una valutazione del servizio effettuato, ai fini ambientale, di sicurezza e di qualità del servizio richiesto e prestato.

L'indisponibilità a consentire il regolare svolgimento degli audit ovvero il riscontro di condizioni di esecuzione del servizio insufficiente da un punto di vista ambientale o della sicurezza, potrà anch'esso configurarsi passibile di contestazione e soggetto a essere sanzionato mediante l'applicazione di penali secondo le modalità definite nell'art.12;

In materia di sicurezza sul lavoro, l'Appaltatore è tenuto all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 123 del 3 agosto 2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i..

Nel caso di affidamento a raggruppamento di imprese, tale obbligo incombe sull'impresa mandataria o capogruppo.

L'Impresa sarà responsabile nei confronti della Stazione Appaltante del rispetto delle disposizioni del presente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti e ciò indipendentemente dal fatto che il subappalto non sia stato autorizzato. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal Responsabile della Procedura a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante, può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dalla Stazione Appaltante o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante segnalerà l'inadempienza all'Impresa Appaltatrice e, se del caso, all'Ispettorato stesso, che procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla Ditta appaltatrice della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'Impresa Appaltatrice non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante, né a titolo al risarcimento dei danni né per cessione del credito.

L'Impresa Appaltatrice ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti la sicurezza, l'igiene, la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con il servizio oggetto dell'appalto.



La Ditta appaltatrice, in ottemperanza a quanto prescritto nel Decreto Legislativo 91 del 9 aprile 2008, in materia di tutela della salute dei lavoratori e sicurezza sul luogo di lavoro, è obbligato a fornire ai dipendenti, oltre all'abbigliamento adeguato (nelle modalità contrattualmente previste, anche con contrattazione decentrata) e ai D.P.I. (Dispositivi di protezione individuale), i tesserini di riconoscimento, muniti di fotografia, da indossare durante lo svolgimento del servizio (Art. 6 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 "*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*": tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici).

La Ditta appaltatrice è tenuto ad assicurarsi che i D.P.I., i tesserini identificativi e l'abbigliamento siano indossati e, correttamente utilizzati, e per quanto riguarda i tesserini esposti in modo visibile. Laddove si riscontrassero difformità con quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza, la Stazione Appaltante si vedrà costretta ad applicare le penali previste dall'art.12 del presente Capitolato.

La Ditta appaltatrice, relativamente al personale impiegato nello svolgimento dell'appalto:

- a) dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento dei servizi;
- b) dovrà provvedere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- c) provvedere a formare il personale in servizio;

La Ditta appaltatrice deve mantenere estranea la Stazione Appaltante da ogni controversia che dovesse insorgere tra l'impresa ed il personale impiegato nel servizio.

La Ditta appaltatrice assume in proprio ogni responsabilità nei casi di sinistri, infortuni o danni subiti da cose o persone tanto della Azienda Pluriservizi Monterotondo che di terzi o suoi dipendenti.

È obbligo della Ditta appaltatrice produrre prima della stipula del contratto adeguata polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con validità non inferiore alla durata del servizio per una somma assicurata pari ad almeno Euro 2.000.000,00 (duemilioni).

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si potrà immediatamente risolvere.

Art. 26

Disposizioni a tutela del lavoro

La Ditta appaltatrice è obbligata ad osservare ed applicare integralmente al personale dipendente tutte le norme contenute nel CCNL per i dipendenti del settore e negli accordi integrativi dello stesso.

La ditta è tenuta a trasmettere al Comune di Monterotondo contestualmente al verbale di consegna ed avvio del servizio, copia dei contratti individuali di lavoro stipulati con tutti i propri dipendenti a qualunque titolo assunti ed a comunicare il CCNL loro applicato.



Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., il Comune di Monterotondo ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

Il Comune può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Art. 27 **Cooperazione**

Il personale dipendente dell'appaltatore provvederà a segnalare alla stazione appaltante quelle circostanze e fatti che, rilevate dall'espletamento del proprio compito, possano impedire o pregiudicare il regolare adempimento del servizio.

Art. 28 **Foro competente**

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Tivoli.

Art. 29 **Tutela dei dati personali**

in sensi del Regolamento UE 2016/679, si informano i concorrenti che i dati raccolti sono utilizzati esclusivamente per il perfezionamento della presente procedura, per l'attuazione dei rapporti contrattuali con l'aggiudicatario, per gli adempimenti contabili e fiscali.

I dati possono essere trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, riservatezza e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte.

I dati personali raccolti possono essere comunicati a Enti o Istituzioni in adempimento di quanto prescritto dalla normativa.

I dati giudiziari sono trattati ai sensi dell'autorizzazione n. 7/2013 recante "Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici" del Garante della Protezione dei Dati Personali.

I dati raccolti sono soggetti alle forme di pubblicità prescritte dalle vigenti norme in materia di procedimenti amministrativi e di contratti pubblici.

Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura.



La mancanza o l'incompletezza dei dati non consente di dar corso alla presente procedura e non consente l'ammissione del concorrente alla stessa.

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679.

Si precisa che:

- i dati conferiti verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale all'uopo incaricato dall'Amministrazione Comunale;
- il trattamento dei dati sarà finalizzato all'espletamento della procedura per l'affidamento di appalti nonché per eventuali finalità statistiche;
- il titolare del trattamento è il Comune di Monterotondo, con sede in Piazza Angelo Frammartino, 4 - 00015 Monterotondo (Roma);
- il responsabile del trattamento è il Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio, con sede in Piazza Angelo Frammartino, 4 – 00015 Monterotondo (Roma),
- Il legale rappresentante dell'impresa concorrente, sottoscrivendo l'istanza di ammissione allegata al Disciplinare, fornisce altresì il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati, limitatamente alle finalità dianzi specificate.

Art. 30 **Protocollo di legalità**

La Ditta appaltatrice si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 del c.p. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 -bis c.p., 319-ter c.p.,319 - quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Art. 31 **Incompatibilità**

Ai sensi dell'art. 53 comma 16ter del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001, e s.m.i. in vigore dal 27 febbraio 2011. "dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".



Art. 32
Norme di rinvio

Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.